



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024 n. 202. Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina.

In relazione alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, titolari di protezione temporanea, si richiama l'attenzione delle SS.LL su quanto previsto dall'art. 20 del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, pubblicato in GU n.302 del 27-12-2024 e relativo all'oggetto, nonché dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 che si allega alla presente circolare (**All. 1**).

Si riportano di seguito gli aspetti di maggior rilievo per quanto di competenza di questa Amministrazione.

Il comma 1 dell'art. 20 citato dispone la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti SAI dedicati prioritariamente all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. La proroga di tali progetti è stata conseguentemente finanziata con D.M. n. 56216 e n. 56217 del 31 dicembre u.s.

Il comma 2 prevede che con OCDPC da adottare entro il 31 gennaio 2025 si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al 31 dicembre 2025, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie attualmente in essere, nonché:

a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo a tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica;

b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025¹;

c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione a cura delle Prefetture delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile;

d) a regolare, conseguentemente, l'assegnazione alle amministrazioni ordinariamente competenti cui sono trasferite le misure di assistenza ed accoglienza, le corrispondenti risorse finanziarie attualmente disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le occorrenti variazioni di bilancio a cura del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4.

Il comma 3 dispone che le OCPDC possono introdurre **deroghe** alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 2024. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

Con l'allegata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 vengono definiti nel dettaglio gli aspetti sopra richiamati.

In particolare si rileva che con l'**art. 1**, si stabilisce che **entro la data del 15 gennaio p.v.** il Dipartimento della protezione civile procederà alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari - ospitati nelle forme dell'accoglienza diffusa attivate in attuazione dell'art. 31, comma 1, lettera a), D.L. n. 21 del 2022, nonché nelle residue forme di accoglienza ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile previste dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 872/2022 - che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio p.v..

All'esito di tale ricognizione, come previsto **dall'art. 2**, le persone e i nuclei familiari interessati che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza possono chiedere, entro il 31 gennaio p.v., la concessione di un contributo una tantum nella misura di 250 euro a persona per un massimo di 1.200 euro per nucleo familiare. Tale contributo sarà erogato da parte del Dipartimento della protezione civile, secondo le medesime modalità già predisposte dall'OCDPC n. 881/2022, dopo l'uscita dalla struttura e ove essa sia avvenuta entro il medesimo termine del 31 gennaio p.v.

Qualora, invece, all'esito della ricognizione di cui all'art. 1, le persone e i nuclei familiari interessati dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica, secondo l'**art. 3** dell'OCDPC si provvede secondo le seguenti modalità:

a) può essere prorogata, da parte del Dipartimento della protezione civile, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle citate convenzioni di accoglienza diffusa;

¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della citata OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024, tale contributo deve essere richiesto, a pena di inammissibilità, entro il 20 febbraio 2025. La domanda di concessione delle seconde e terze mensilità del contributo in rassegna deve essere presentata entro e non oltre il 20 aprile 2025



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

b) ove necessario, alla scadenza delle suddette convenzioni, è assicurata l'accoglienza dei beneficiari fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, prioritariamente nell'ambito del SAI, ovvero, in subordine, nei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo (CPA) o nei CAS, anche mediante applicazione delle sopra richiamate disposizioni derogatorie previste dal comma 3 dell'articolo 20 del DL n. 202/2024;

c) laddove le persone interessate siano irreperibili ovvero non abbiano dichiarato di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, o rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza delle convenzioni di accoglienza diffusa e rifiutino, altresì, l'eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza. La norma richiamata prevede, in presenza di soggetti che continuino a soggiornare nelle strutture dell'accoglienza diffusa nonostante la perdita del titolo a permanere, la possibilità di riconoscere al gestore i relativi costi, secondo le modalità dettate dall'art. 1 della medesima Ordinanza n. 1090².

²Articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024

1. I Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati a riconoscere, nell'ambito delle spese rendicontabili per la gestione dell'emergenza in rassegna, i costi previsti – fino a un massimo di euro 33 quale quota giornaliera onnicomprensiva pro capite pro die - a favore del gestore che non riesca a far allontanare dalla propria struttura eventuali soggetti che, pur titolari del permesso di protezione temporanea, occupino le strutture non conformandosi alle procedure stabilite per la gestione dell'emergenza o che abbiano ripetutamente commesso, anche a seguito di richiamo formale, violazioni delle regole interne della struttura di accoglienza, fino alla data dell'effettivo allontanamento, a condizione che il predetto soggetto gestore danneggiato abbia presentato, a seguito della comunicazione della Regione o Provincia Autonoma della cessazione della titolarità della permanenza, specifica procedura cautelare d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile.
2. Per le procedure cautelari d'urgenza di cui al comma 1 già esperite alla data di pubblicazione della presente ordinanza, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni alla Regione o Provincia autonoma interessata e al Dipartimento della protezione civile. Per le procedure cautelari d'urgenza di cui al comma 1 ancora da esperire alla data di pubblicazione della presente ordinanza il gestore, previa apposita diffida ai soggetti da allontanare, è tenuto a informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, la Regione o Provincia autonoma interessata e il Dipartimento della protezione civile dell'avvenuto adempimento di quanto sopra, nonché ad assicurare costante e puntuale aggiornamento sul progresso della predetta procedura, anche ai fini dell'intervento in fase esecutiva, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, del supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato.
3. È altresì autorizzato a favore del gestore, al verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, il rimborso delle eventuali spese legali documentate afferenti alla predetta procedura, nel limite massimo unitario di euro 2.000,00 e complessivo per l'anno corrente di euro 40.000,00, tenuto conto dei tariffari professionali di cui al DM 55/2014 e s.m.i. Le relative richieste di rimborso, corredate della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, sono trasmesse, per il tramite dei Commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al Dipartimento della protezione civile, per il successivo accredito delle risorse necessarie, previa verifica di congruità da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.
4. I predetti Commissari e Presidenti delle Province autonome interessati, per il territorio di rispettiva competenza, avviano ogni iniziativa utile al fine di favorire il recupero degli oneri sostenuti per il prolungamento dell'assistenza di cui al comma 1, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria di eventuale condanna, ivi inclusa, in particolare, la rivalsa in danno sul soggetto che per cui venga accertata l'indebita fruizione dell'assistenza alberghiera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

L'OCDPC prevede espressamente la possibilità di adottare i provvedimenti di **riduzione o revoca delle misure di accoglienza** nei confronti dei titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nei centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo o nei CAS, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Nel caso di titolari di protezione temporanea accolti o da accogliere nel SAI, la revoca delle misure di accoglienza è disposta dall'ente locale titolare del progetto, nei casi previsti dal D.M. del 18 novembre 2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti.

Per quanto concerne i **beneficiari accolti nelle strutture di accoglienza temporanea, o nelle strutture alberghiere o ricettive** individuate dai Presidenti delle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, l'**art. 4** prevede che, nelle more della ricognizione di cui all'art. 1, i medesimi soggetti istituzionali possono prorogare, **fino al 31 gennaio p.v.**, le suddette misure di alloggio ed assistenza temporanee in favore delle persone e dei nuclei familiari presenti³.

Dal 1° febbraio p.v., l'accoglienza dei soggetti di cui al periodo precedente è assicurata sull'intero territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, nell'ambito del SAI.

Si evidenzia che attesa l'attuale indisponibilità (comunicata dal Servizio Centrale) di un numero di posti atti a consentire il trasferimento nel SAI di tali beneficiari entro la data del 31 gennaio, **i Prefetti del luogo in cui essi sono accolti dovranno disporre l'accoglienza nei CAS. In caso di urgente necessità potranno rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, subentrando nella relativa titolarità, le convenzioni sottoscritte dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi del citato art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022.** Tale necessità può apparire riconducibile alla circostanza per cui le Prefetture, pur essendosi tempestivamente attivate per la ricerca di soluzioni per l'immediata accoglienza dei beneficiari entro la data del 31 gennaio, non siano riuscite a reperire un congruo numero di posti nei CAS. Diverso appare il caso in cui le Prefetture abbiano individuato i posti necessari ma non sia stato possibile effettuare il trasferimento in ragione della mancata collaborazione dei beneficiari: in tal caso potranno trovare applicazione le successive disposizioni relative, da un lato alla revoca delle misure di accoglienza; dall'altro lato al rimborso nei confronti dei gestori delle strutture per l'indebito protrarsi dell'accoglienza.

I responsabili delle gestioni territoriali di competenza delle Regioni e Province autonome dovranno provvedere a fornire opportuna informativa ai soggetti interessati per l'accesso al contributo di sistemazione autonoma, nonché adottare le sopra richiamate misure di cui all'OCDPC n. 1090 del 19 luglio 2024 nei confronti dei titolari di protezione temporanea che rifiutino di

5. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli eventuali oneri di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare e trasferite per fronteggiare l'emergenza.

6. A fronte del mancato o tardivo rispetto dei termini di cui all'ultimo periodo del comma 1, non si dà luogo ad alcun rimborso al gestore dei costi eventualmente sostenuti.

³ Attesa l'imminenza di tale scadenza, pare opportuno anticipare, già nelle more della predetta ricognizione, che secondo quanto rappresentato per le vie brevi dal Dipartimento della Protezione Civile, le strutture alberghiere in commento tuttora attive sono ubicate nelle province di Bergamo, Brescia, Chieti, Cuneo, Fermo, L'Aquila, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Roma, Sondrio, Teramo, Varese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

abbandonare le strutture alla scadenza stabilita e rifiutino, altresì, l'eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, nel sistema di accoglienza che fa capo all'Amministrazione dell'Interno.

Dalla ricostruzione delle disposizioni riportate discende che i rimborsi nei confronti del gestore previsti dalla richiamata OCDPC n. 1090 debbano essere effettuati dall'Ufficio titolare del rapporto contrattuale e, dunque, in caso di subentro nella relativa titolarità, da parte delle Prefetture.

Anche per i beneficiari accolti presso tali strutture di accoglienza temporanea, o nelle strutture alberghiere o ricettive, l'OCDPC prevede la possibilità, di adottare i provvedimenti di **riduzione o revoca delle misure di accoglienza** negli stessi casi e secondo le medesime modalità sopra indicate.

Infine, si rileva che l'**art. 9 dell'OCDPC** in commento prevede la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui all'articolo 31-bis del D.L. n. 21 del 2022

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, pertanto, questo Ministero, oltre ad aver già disposto, in attuazione dell'art. 5 dell'OCDPC in questione, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti SAI dedicati prioritariamente all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, con D.M. n. 56216 e n. 56217 del 31 dicembre u.s., provvederà, sulla base della ricognizione che sarà effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 15 gennaio p.v. a dare comunicazione alle SS.LL. circa il numero e l'ubicazione dei beneficiari presenti, rispettivamente nelle strutture dell'accoglienza diffusa (e titolati a permanervi non oltre il 30 giugno p.v.) e nelle strutture di accoglienza temporanea, o nelle strutture alberghiere o ricettive individuate dai Presidenti delle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022 (e titolati a permanervi non oltre il 31 gennaio p.v.)

Inoltre è in fase di pubblicazione l'avviso per un ampliamento della rete SAI proporzionato al numero di titolari di protezione temporanea tuttora bisognosi di accoglienza, tenendo conto altresì delle esigenze di continuità territoriale dei percorsi di integrazione dei beneficiari.

Successivamente si provvederà a dare tempestiva notizia alle SS.LL. dell'esito delle procedure di ampliamento della rete SAI, al fine di consentire la segnalazione dei beneficiari, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

Le Prefetture territorialmente interessate vorranno:

- in sinergia con le Amministrazioni e con gli enti gestori delle strutture ubicate nei rispettivi territori, assicurarsi che tutti i beneficiari presenti, siano presi in carico entro la data di scadenza delle relative convenzioni, ovvero siano stati allontanati, laddove privi di titolo alla prosecuzione dell'accoglienza, secondo le norme sopra richiamate.

In particolare, attesa l'attuale situazione di saturazione della rete SAI, tenuto conto anche della composizione dei nuclei familiari e delle eventuali esigenze di garantire la continuità territoriale dei relativi percorsi di integrazione, le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione dell'accoglienza nei centri di prima accoglienza (CPA), se presenti nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

territorio di competenza, o nei CAS nonché, in subordine, e solo in caso di urgenza, mediante rinnovo, fino al 31 dicembre 2025, e subentro nella relativa titolarità, delle convenzioni sottoscritte dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi del citato art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022. In tale ultima evenienza, così come nell'ipotesi di contrattualizzazione di nuovi CAS, se del caso anche mediante utilizzo delle previste facoltà di deroga, vorranno codesti Uffici segnalare i relativi fabbisogni finanziari alla competente Direzione per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento in occasione delle consuete, periodiche comunicazioni concernenti la situazione contabile dei pertinenti capitoli di spesa;

- laddove ne ricorrano le condizioni, adottare i provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei casi previsti dalla norma citata nei confronti dei beneficiari accolti o da accogliere nei centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo o nei CAS;
- sensibilizzare gli Enti locali titolari di progetti SAI - e, in particolar modo, quelli in cui sono attualmente presenti i beneficiari ospitati nelle forme dell'accoglienza diffusa attivate in attuazione dell'art. 31, comma 1, lettera a), d.l. n 21 del 2022 - circa l'opportunità di partecipare all'imminente procedura di ampliamento della rete SAI.

Nel far riserva di aggiornamenti, si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rabuano